

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese

P.Iva e C.F. 03510050127

SCRITTURA PRIVATA

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, INFORMATIZZAZIONE,
MAGAZZINAGGIO, MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO, CONSEGNA E
RITIRO A DOMICILIO DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER
DISABILI: RECEPIMENTO ESITI DI GARA ESPLETATA DALL`ASST
DEI SETTE LAGHI

LE PARTI

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
di Varese, Viale Borri n. 57 - CAP 21100, con recapito
di posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P.IVA n. 03510050127,
di seguito nominata ASST, rappresentata per la firma del
presente atto dal Direttore della S.C. Gestione
Acquisti, Dr.ssa Sabrina Slanzi, a ciò delegata dal
Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Micale, con
nota prot. n. 0001813 dell'11.01.2023;

E

Home Care Solutions S.r.l., con sede legale in
Milano (MI), Piazza Cavour 7, CAP 20121, C.F. e
P.IVA 06394770967, in persona del suo Legale
Rappresentante, Sig. Giomi Rudy, C.F.
GMIRDY53P25C996T, nato il 25 settembre 1953, a

Coreglia Antelminelli (LU) (di seguito nominato, per brevità, anche solo "Fornitore").

ASST dei Sette Laghi e il Fornitore congiuntamente sono nominati "Parti" o individualmente "Parte".

PREMESSO CHE:

▪ che in esecuzione della L.R. n. 23 dell'11.8.2015 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in viale Borri n. 57 - 21100 Varese;

▪ con Delibera del Direttore Generale n. 956 del 20.10.2022 l'ASST dei Sette Laghi ad esito di procedura aperta indetta in qualità di Capofila ha aggiudicato, tra l'altro, il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili all'operatore economico Home Care Solutions S.r.l. - lotto n. 5 ASST dei Sette Laghi - (comprensivo del territorio della ASST Valle Olona) per un importo complessivo

di € 6.507.850,40 oltre Iva, come da offerta economica dell'aggiudicataria per un periodo di 72 mesi;

- con deliberazione n. 1710 del 30.12.2022, la ASST dei Sette Laghi ha disposto:

o di prendere atto delle risultanze di gara di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 956 del 20.10.2022 (allegato n. 1 al presente provvedimento) con la quale l'ASST dei Sette Laghi ha aggiudicato, tra l'altro, il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili per l'ASST dei Sette Laghi - Lotto n. 5 (comprensiva del territorio della Valle Olona);

o di stipulare il presente contratto con la suddetta spett.le Società.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme Regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e tutta la documentazione di gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata al precedente comma, è regolata:

a) dalle disposizioni del D. lgs. 50/2016, in generale, dalle norme applicabili ai contratti di pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalla normativa nazionale vigente nella specifica materia oggetto dello stesso, in particolare, dal DPCM del 12 gennaio 2017 e dei suoi Allegati;

d) dal Codice di Comportamento dei dipendenti della ASST dei Sette Laghi pubblicato sul Sito Istituzionale;

e) dal Patto di Integrità in materia di contratti

pubblici della Regione Lombardia;

f) le disposizioni normative in materia di
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

3. Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere a
conoscenza dei contenuti di cui alla L. n.
190/2012 (c.d. "legge Anticorruzione") e del
Piano triennale di prevenzione della corruzione
2022-2024, adottato dalla ASST dei Sette Laghi
con deliberazione n. 232 del 28 aprile 2022 e
pubblicato sul Sito Istituzionale il 29 aprile
2022.

4. Le clausole del presente Contratto sono
sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o
regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che in ogni
caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per
l'Amministrazione, il Fornitore rinuncia a
promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte
a sospendere o a risolvere il rapporto
contrattuale in essere.

5. L'efficacia del presente Contratto è, in ogni
caso, subordinata all'esito positivo dei

controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra la ASST dei Sette Laghi ed il Fornitore, relativamente all'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili, in conformità a quanto stabilito nella *lex specialis* di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dal Fornitore in sede di gara. Si rinvia alle disposizioni del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati per la descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente Contratto ed al progetto tecnico, in merito alle modalità di esecuzione del servizio.

2. Al presente Contratto è stato attribuito il seguente CIG: n. 9527643BB8.

Articolo 3 - Durata del Contratto

1. Il Contratto avrà durata pari a n. 72 (settantadue) mesi a decorrere dall'1.05.2023

sino al 30.4.2029. Alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.

2. L'ASST dei Sette Laghi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di prevedere un'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 4 - Corrispettivi

1. Il presente Contratto comporta a carico di questa Stazione Appaltante la corresponsione di un canone mensile di € 90.386,81 (IVA inclusa), omnicomprensivo di tutti i costi derivanti dall'erogazione delle prestazioni previste dal contratto, e di seguito, riepilogate:

- gestione attività di magazzino;
- consegna ausili nuovi o usati al domicilio del paziente e relativo addestramento;
- ritiro ausili al domicilio del paziente;
- servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ausili usati;
- servizio di messa in uso, manutenzione ordinaria, ordinaria programmata, correttiva (riparazione) o straordinaria

	(personalizzazione) degli ausili	
	protesici;	
	- fornitura in uso di sistema informatico	
	comprensivo di installazione,	
	configurazione,	
	- personalizzazione, formazione all'uso e	
	manutenzione del sistema	
	- registrazione delle informazioni relative	
	al processo di erogazione di ausili	
	protesici per il tramite	
	- del magazzino sull'applicativo Assist@nt-	
	RL di Regione Lombardia	
	- servizio di smaltimento a norma di legge	
	degli ausili dichiarati fuori uso.	
	- valutazioni preventive e domiciliari a	
	cura del tecnico ortopedico;	
	- attività di supporto e consulenza ai	
	medici prescrittori da parte del tecnico	
	ortopedico.	
	2. Il valore complessivo del presente Contratto,	
	relativo al lotto 5, per la durata di n. 72	
	(settantadue) mesi, ammonta ad € 6.507.850,40	
	IVA inclusa.	
	3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri 12 gennaio 2017 sancisce gli	

aggiornamenti dei livelli essenziali di prestazioni erogabili garantite dal SSN in materia di assistenza protesica e ausili per disabili previsti nel D.M. 27.8.1999, n. 332, mediante ridefinizione dell'elenco degli ausili di "serie" (elenco 2A e 2B) ed aggiornamento della nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute negli anni.

4. L'introduzione di nuovi livelli di erogazione in materia di assistenza protesica comporterà un significativo aumento della tipologia di ausili erogati dalle ASST con conseguente aumento del numero di ausili gestiti a magazzino. In considerazione di tale circostanza, fatta salva la responsabilità dell'operatore economico di prevedere in fase progettuale tale naturale decorso della fase esecutiva, si ritiene necessario prevedere, nel corso di vigenza contrattuale, un procedimento di aggiornamento del canone mensile omnicomprensivo in relazione all'aumento/diminuzione del numero di consegne ai pazienti.

Entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del secondo anno di vigenza del contratto e successivamente con cadenza annuale, il

	Contraente dovrà produrre al Direttore	
	dell'Esecuzione del Contratto documentazione	
	attestante il numero di consegne al paziente	
	eseguite nel corso del periodo di riferimento	
	corrispondente al secondo anno di vigenza del	
	contratto da confrontarsi con analogo dato	
	riferito al primo anno di vigenza del contratto.	
	Per numero di consegne al paziente si intende il	
	numero di consegne effettuato indipendentemente	
	dal numero di ausili consegnati in occasione di	
	ciascuna consegna. Nello specifico:	
	<input type="checkbox"/> Variazione del numero di consegne al paziente	
	fino al +/- 7,5% non comporterà alcuna	
	variazione del canone;	
	<input type="checkbox"/> Variazione del numero del numero di consegne	
	al paziente da +/- 7,6% fino al +/- 15%	
	comporterà una variazione del canone pari a +/-	
	2%;	
	<input type="checkbox"/> Variazione del numero di consegne al paziente	
	dal +/- 15,01% fino al +/- 22% comporterà una	
	variazione del canone pari a +/- 4%;	
	<input type="checkbox"/> Variazione del numero di consegne al paziente	
	dal +/- 22,01% fino al +/- 30% comporterà una	
	variazione del canone pari a +/- 6%. La ASST in	
	caso di diminuzione di richieste di consegna	

pari al 69% o inferiori a quanto indicato nella tabella 1 del Capitolato Tecnico a causa di eventi imprevedibili quali una eventuale nuova ondata di pandemia, riconoscerà al fornitore il valore delle singole prestazioni come riportate nei giustificativi dell'offerta. I dati inseriti nei giustificativi dell'offerta devono essere coerenti con il valore complessivo del canone.

Articolo 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la ASST dei Sette Laghi, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Articolo 6 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, l'ASST dei Sette Laghi intende garantire, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale

impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore. In particolare, il Fornitore si impegna, salvo immediata revoca dell'aggiudicazione, ad assumere ed impiegare nel servizio oggetto di gara l'organico attualmente impiegato ed elencato nella tabella (Allegato 5 del Capitolato Tecnico), nei limiti della propria organizzazione ed ottimizzazione del servizio, così da garantire la stabilità del personale impiegato, in ossequio alla L.R. 26/2017 ed alla D.G.R. XI/641 del 16.10.2018.

Ai sensi dell'art. 36 legge 300/70 il Fornitore si obbliga ad applicare per tutta la durata dell'appalto e fino a sua definitiva cessazione ai lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, stipulati dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che presentano le migliori condizioni per i lavoratori. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo fino alla sua

sostituzione. In caso di aggiudicazione del servizio da parte di una cooperativa i lavoratori non potranno essere obbligati ad associarsi.

**Articolo 7 - Condizioni e modalità di esecuzione
delle prestazioni contrattuali**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che viene allegato al presente Contratto.

2. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto

dell'appalto e ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i proventi derivanti dalla gestione delle Unità Operative interessate con il presente appalto.

3. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, il servizio affidatogli secondo i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, come previsti dalla normativa regionale vigente, operando secondo le modalità richieste da ogni ASST. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali con le modalità disciplinate dall'art. 18 del presente contratto. Il reiterato mancato rispetto dei livelli di Servizio richiesti nei documenti di gara e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l'ASST dei Sette Laghi avrà la facoltà di risolvere il contratto

previo invio di una intimazione scritta, a mezzo PEC.

4. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, intendendosi anche le prestazioni derivanti da queste ultime a propria cura e spese.

5. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASST dei Sette Laghi ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, la ASST dei Sette Laghi avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 22 del presente Contratto.

Articolo 8 - Obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione

delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto e ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, le condizioni, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico. Il fornitore, altresì, si impegna ad utilizzare gli spazi e il materiale di proprietà di ASST che si rendesse eventualmente necessario per l'esecuzione del servizio con l'ordinaria diligenza.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere necessariamente conformi a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

La manutenzione straordinaria degli spazi forniti è a carico dell'ASST dei Sette Laghi, previa segnalazione per iscritto da parte del Fornitore, infatti, quest'ultimo dovrà manifestare, mediante documento scritto, la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei muri/impianti interni agli spazi interessati dall'appalto.

La ASST dei Sette Laghi non risponde di danni

derivati da mancata manutenzione straordinaria di

tali parti degli immobili qualora il Fornitore non

abbia provveduto a segnalare tempestivamente alla

stessa ASST gli interventi manutentivi necessari o

se gli stessi derivino da comportamenti non

adeguati da parte dell'aggiudicatario.

Il Fornitore, prima dell'avvio dell'esecuzione del

servizio, verrà informato, circa i protocolli

aziendali vigenti in materia di sicurezza,

smaltimento rifiuti, etc...

Il Fornitore sarà tenuto a comunicare per iscritto

all'ASST dei Sette Laghi, il nominativo ed il

recapito del Referente che avrà il compito di

interloquire con l'ASST dei Sette Laghi, in

particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione

del Contratto (di seguito: "D.E.C."), durante la

vigenza del contratto.

Articolo 9 - Obblighi del Contraente

Il Contraente dovrà munirsi delle iscrizioni,

autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi

prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche

nel caso in cui si rendano necessari in corso di

esecuzione del contratto all'esercizio della sua

attività.

Il Contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale.

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato.

Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle ASST assumendosene ogni relativa alea.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il Contraente, per ogni ASST/SUPI, si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e precisamente deve garantire la presenza costante e continuativa per tutto l'orario delle attività di svolgimento del servizio, delle seguenti figure professionali, ognuna in numero adeguato da garantire la qualità del servizio ed il rispetto dei tempi di ritiro, consegna, manutenzione e adattamento previsti dal presente Capitolato.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle ASST, per quanto di propria competenza.

Il Contraente si obbliga, infine, a comunicare alle ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Al termine del contratto il Contraente:

- dovrà assicurare a titolo gratuito all'operatore economico subentrante ogni assistenza nelle attività di messa a disposizione del materiale di proprietà delle ASST a bocca di magazzino;
- dovrà consegnare alle ASST, a titolo gratuito, su supporto informatico da convenire sulla base dei vigenti standard di mercato, l'archivio integrale dei dati riferiti agli ausili di proprietà delle ASST e al loro utilizzo.

**Articolo 10 - altri obblighi specifici del
contraente**

Alla ditta aggiudicataria è fatto assoluto divieto di richiedere all'utenza ogni di forma di pagamento. Non è altresì consentita l'effettuazione di qualunque attività di carattere

promozionale e/o commerciale in occasione

dell'espletamento del servizio di cui al presente

contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna, oltre a quanto

previsto in altre parti del presente contratto,

anche a:

-rispettare, per quanto applicabili, le norme per

la gestione e l'assicurazione di applicabili

sistemi per la qualità;

-predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a

consentire all'ASST, per quanto di propria

competenza, di monitorare la conformità dei

servizi alle norme previste nel capitolato e

allegati, nonché, in particolare, ai parametri di

qualità previsti ed ivi specificati;

-predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a

garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

-osservare tutte le indicazioni operative, di

indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dall'ASST;

-comunicare tempestivamente all'ASST le variazioni

eventualmente intervenute in relazione alla

	propria struttura organizzativa coinvolta	
	nell'esecuzione del contratto o che abbiano	
	potenziale influenza sulla stessa.	
	-comunicare all'ASST, all'inizio del contratto, i	
	nominativi dei responsabili e degli operatori	
	dedicati all'esecuzione dei servizi, informando	
	circa ogni variazione intercorsa;	
	- dotare gli incaricati che si recheranno al	
	domicilio degli assistiti di appositi cartellini	
	identificativi, qualificativi della ditta e del	
	servizio erogato;	
	-assicurare ai propri operatori adeguati momenti	
	di formazione sia di natura tecnico specifica sia,	
	per il personale che svolge attività direttamente	
	a contatto con l'utenza, di approfondimento delle	
	responsabilità e delle peculiarità del ruolo.	
	La ditta aggiudicataria si impegna a prestare i	
	servizi oggetto dell'appalto su tutto il	
	territorio dell'ASST, nelle sedi della stessa e	
	presso il domicilio degli utenti, nei luoghi che	
	saranno indicati negli ordinativi emessi dai	
	settori ASST preposti, nel rispetto di quanto	
	previsto nell'appalto. Detti servizi, comunque,	
	dovranno essere prestati con continuità anche in	
	caso di eventuali variazioni della consistenza e	

della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'ASST.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. L'Aggiudicatario si impegna, ogni qualvolta l'Azienda lo richiedesse, di dare evidenza del rispetto della D.G.R. 641/2018.

**Articolo 12 - Oneri a carico della stazione
appaltante**

L'ASST dei Sette Laghi è tenuta al pagamento del canone in favore dell'aggiudicatario con le seguenti modalità: una quota mensile pari a 1/12° del valore del canone offerto.

Sono riconosciute all'ASST ampie facoltà di vigilanza e controllo in merito a:

□ adempimento puntuale e preciso dei servizi previsti con particolare riferimento alla correttezza e alla diligenza dovuta da parte del personale dell'affidatario nello svolgimento delle prestazioni dei servizi stessi;

verifica dell'installazione degli ausili

indicati nell'Allegato "1" e offerti dal fornitore

in offerta tecnica;

presenza del personale in servizio secondo

quanto offerto dall'Aggiudicatario;

rispetto puntuale e preciso di tutte le norme

contrattuali e contributive nei confronti

dell'Aggiudicatario;

verifica, in ossequio a quanto previsto dalla

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante

"Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante

disposizioni urgenti in materia fiscale e per

esigenze indifferibili", della trasmissione da

parte dell'Aggiudicatario e/o subappaltatori della

copia delle deleghe di pagamento relative al

versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori

dipendenti direttamente impiegati nel servizio

oggetto d'appalto; a tal fine, il Fornitore e/o

subappaltatori saranno tenuti ad effettuare

distinti versamenti con F24 e dovranno trasmettere

a questa ASST entro i 5 giorni lavorativi successivi

al versamento delle ritenute.

L'ASST dei Sette Laghi si riserva la facoltà di

far eseguire, in qualsiasi momento e senza alcun

preavviso, per mezzo di propri incaricati, controlli sulle modalità operative e sullo svolgimento delle attività legate ai servizi da eseguire.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della L.R. 26/2017 ss.mm.ii ed alla D.G.R. XI/641 del 16.10.2018, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio dell'osservanza della clausola sociale, il Fornitore è tenuto ad inviare al RUP:

entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una relazione nella quale sono indicati il nominativo del personale assorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico;

con cadenza semestrale, idonea documentazione utile a verificare il mantenimento del trattamento iniziale dei lavoratori.

Il RUP, al fine di svolgere il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale, può effettuare - in qualunque momento - sopralluoghi presso la sede dell'aggiudicatario con possibilità di verifiche documentali.

Qualora l'ASST dei Sette Laghi riscontrasse omissioni o difetti nell'adempimento degli obblighi, provvederà alla formale contestazione per iscritto. I provvedimenti richiesti per regolarizzare il servizio dovranno essere adottati in maniera tempestiva.

Articolo 13 - Presentazione fattura e modalità di pagamento

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto la ASST dei Sette Laghi corrisponderà esclusivamente il canone mensile posticipato di € 90.386,81, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tale pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

1. Ogni fattura, riferita al singolo mese, potrà essere emessa solo a seguito di rilascio di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, su attestazione del DEC, vedasi l'art. 14 del presente Contratto "sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto" e per l'importo corrispondente;

2. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.

3. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, comma 1, del codice civile. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del Contratto, o per l'interruzione del servizio da parte del Fornitore, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del Contratto.

4. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni

pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209
a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

5. E' obbligatorio da parte del Fornitore emettere
pertanto la fattura solamente in formato
elettronico.

6. Ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.
55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244), le fatture elettroniche devono essere
indirizzate a questa ASST Sette Laghi e devono
fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio,
così come censito su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio: UFN7WN

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e
la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si
rimanda al sito: www.fatturapa.gov.it.

**Articolo 14 - Obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche. A tal fine, il Fornitore
ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto

corrente, attivato presso un istituto bancario e dedicato alla commessa pubblica in oggetto, anche in via non esclusiva, per la riscossione dei pagamenti nonché ha indicato le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente:

- "IBAN IT 51H0306910700100000063567 - Banca Intesa San Paolo, Città La Spezia (SP)";

La persona che è autorizzata ad operare sul conto corrente appena indicato è: il sig. Alberto Montalegni, (C.F. MNTRLRT59M06A944Q).

2. Il Fornitore, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, si impegna a comunicare alla ASST dei Sette Laghi entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Il Fornitore ha altresì l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura.

Articolo 15 - Sistema dei controlli sulla corretta

esecuzione del contratto

1. La ASST dei Sette Laghi , al fine di liquidare le prestazioni mensili, richiederà tramite il D.E.C., l'invio di prospetti mensili per il controllo della regolare esecuzione delle attività contenenti il riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna;

2. La ASST dei Sette Laghi , tramite il R.U.P. e il D.E.C., provvederà ad eseguire i controlli sul servizio reso dal Fornitore ai fini di accettarne la conformità alle prescrizioni contrattuali, agli atti di gara e all'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, come previsto dal documento "Check list" allegato al Capitolato Tecnico.

3. Sono riconosciute alla ASST dei Sette Laghi ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune, al fine di accertare la conformità del servizio rispetto ai termini contrattuali e al livello delle prestazioni rese. In particolare, è facoltà dell'ASST dei Sette Laghi :

- attraverso i suoi funzionari a tal fine delegati, effettuare ispezioni nei magazzini del Fornitore per controllare gli ausili di proprietà dell'ASST dei Sette Laghi ivi depositati, nell'attesa di riparazione, riparati e pronti per il riutilizzo e per verificare l'irreparabilità dei beni proposti dal Fornitore per lo smaltimento. Pertanto il Fornitore si obbliga, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a consentire all'ASST dei Sette Laghi tutte le necessarie verifiche circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, prestando, a richiesta, tutta la collaborazione del caso. I controlli saranno verbalizzati e controfirmati dagli operatori presenti al sopralluogo;

- richiedere la predisposizione di rendicontazioni riassuntive delle prestazioni eseguite di qualsiasi natura e in qualsiasi momento di vigenza contrattuale;

- richiedere la predisposizione di prospetti mensili per il controllo della regolare esecuzione delle attività contenenti il riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, accompagnati dai relativi documenti di ritiro e consegna;

- richiedere tutti i report di qualsivoglia tipologia (DDT, informativa all'utenza, etc.) che dovranno essere inseriti all'interno del software applicativo, visibili dalla ASST dei Sette Laghi in tempo reale e rendicontabili in qualsiasi momento.

Tali controlli riguarderanno, tra l'altro:

- l'idoneità dei locali del Fornitore adibiti a magazzino e officina;
- l'attività di manutenzione e igienizzazione dei dispositivi;
- l'adeguata istruzione all'uso al paziente o ai suoi familiari;
- il rispetto dei tempi previsti per l'attività di ritiro e consegna;
- il personale impiegato.

Dovrà essere indicato e condiviso con l'ASST dei Sette Laghi, attraverso il D.E.C., prima dell'avvio dell'attività, un programma di

controllo delle attività erogate con particolare riferimento alle specifiche del Capitolato Tecnico e del Progetto Organizzativo Gestionale.

Articolo 16 - DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l'art. 80 comma 4 del Codice.

Esplicitamente dispone che "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del

documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande". La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante, in caso di irregolarità riscontrate

durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

Articolo 17 - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'esecutore e del sub appaltatore

Il R.U.P., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, a provvedere, entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore inadempiente dovesse

formulare formale contestazione nei termini

previsti, il R.U.P. dovrà inoltrare le richieste e

le contestazioni alla direzione provinciale del

lavoro per i necessari accertamenti (art. 105,

comma 11, del Codice).

Articolo 18 - Scioperi e cause di forza

maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel

caso di scioperi o di assemblee sindacali interne

e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla

Legge n. 146/90.

Il Fornitore provvederà, tramite avviso scritto e

con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare

all'ASST dei Sette Laghi la data effettiva dello

sciopero programmato e/o la data dell'assemblea

sindacale interna e/o esterna. Il Fornitore dovrà

garantire, anche in tali circostanze, la

reperibilità del suo rappresentante o delegato.

L'ASST dei Sette Laghi si riserva la facoltà di

trattenere un importo calcolato in relazione al

minore servizio prestato.

Articolo 19 - Patto di integrità

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed

espresso piena ed incondizionata accettazione del

Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014,
pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014, allegato al
presente Contratto quale parte sostanziale e
integrante, obbligandosi a uniformare ed improntare
i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in
ogni caso esprime l'impegno di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in
esecuzione e/o in occasione della procedura di cui
alle premesse e nel corso di esecuzione del presente
Contratto.

Articolo 20 - Penali

Durante il periodo di vigenza del contratto
l'operatore economico dovrà rispettare tutte le
obbligazioni fissate nel presente Capitolato
Speciale e tutte le obbligazioni contenute
nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora
durante l'esecuzione del contratto non dovessero
essere rispettate le condizioni del servizio
contrattualmente sancite, la ASST dei Sette Laghi
potrà avviare procedimento di applicazione delle
seguenti penali da inadempimento, da applicarsi
entro il limite massimo del 10% del valore
complessivo del contratto:

N.	ELEMENTO	VALORE DELLA PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1	Non conforme allestimento della struttura dedicata all' esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, mancanza dell'elenco dello stato delle autorizzazioni previste da legge	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Indisponibilit à alla data di avvio del contratto
2	Superamento della tempistica stabilita per l'avvio della fase esecutiva del contratto	€ 1.000,00	Per ogni giorno di ritardo
3	Non conforme collocazione degli ausili nelle specifiche aree dedicate	€ 100,00	Per ogni ausilio non protetto
4	Mancato utilizzo del telo protettivo	€ 20,00	Per ogni ausilio non protetto

5	Mancata assegnazione	€ 50,00	Per ogni	
	del numero di		singolo	
	cespite e		ausilio	
	applicazione			
	sull'ausilio, numero			
	identificativo e			
	serial number.			
6	Mancato inserimento	€ 20,00	Per ogni	
	di uno o più dati e		singolo	
	relativa		ausilio	
	documentazione			
	riferita ad un			
	ausilio nel software			
	applicativo e in			
	Assist@nt-RL			
7	Ritardo rispetto	€ 40,00	Per ogni	
	alle tempistiche		giorno solare	
	previste per ritiro		di ritardo	
	o consegna			
	dell'ausilio a			
	domicilio			
8	Indisponibilità	€ 40,00	Per ogni	
	dell'ausilio a		giorno solare	
	magazzino per		di ritardo	
	mancata esecuzione			

	attività di			
	sanificazione e			
	manutenzione			
	ordinaria			
9	Ritardo rispetto alle tempistiche previste per esecuzione attività di manutenzione ordinaria programmata/corretti va/straordinaria	€ 40,00	Per ogni giorno solare di ritardo	
10	Mancato allestimento dello specifico software applicativo per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni correlate alle attività previste nel presente capitolato.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Indisponibilit à alla data di avvio del contratto	
11	Ritardo presa in carico online della fornitura	€ 40,00	Per ogni giorno solare di ritardo	

12	Numero collaudi	€ 50,00	Per	
	negativi registrati		superamento	
	a sistema nel		soglia	
	semestre superiore	€ 40,00	Per ogni punto	
	all'1% degli ausili		percentuale	
	movimentati		superato	
13	Mancata esposizione	€ 100,00	Per ogni	
	da parte		evento	
	dell'operatore della		accertato	
	targhetta			
	identificativa			
	individuale			
14	Violazione di norme	€ 1.000,00	Per ogni	
	nazionali/regionali		evento	
	vigenti in materia		accertato	
	di personale			
	impiegato nello			
	specifico servizio			
15	Assenza nella sede	€ 1.000,00	Per ogni	
	del magazzino del		assenza	
	personale indicato		accertata	
	come obbligatorio			
	nel capitolato di			
	gara			
16	Mancato rispetto	€ 500,00	Per ogni	
	delle disposizioni		evento	

	in materia di		accertato	
	Regolamento Privacy			

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST dei Sette Laghi si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Ente contraente, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. ASST dei Sette Laghi provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali articolo non preclude il

diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

In caso di rifiuto a eseguire il servizio nelle modalità previste dal contratto, sarà facoltà dell'ASST provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al Contraente inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti, nonché l'eventuale maggior costo dei predetti servizi, rispetto a quello che avrebbe sostenuto se i servizi fossero stati eseguiti regolarmente a termine di contratto. Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che sarà ritenuta opportuna in sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivati dai suddetti inadempimenti.

Articolo 21 - Cauzione definitiva e istruttoria antimafia

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della ASST dei Sette Laghi nelle modalità precisate nella documentazione di gara, e così costituita: polizza fideiussoria n. 4307616036 del 9.03.2023 rilasciata da Generali Italia S.p.A, per

l'importo complessivo di € 364.439,62.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a

tutti gli accessori del debito principale ed è

prestata a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni del

Fornitore, anche future ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti

dall'esecuzione del Contratto. In particolare,

la cauzione garantisce tutti gli obblighi

specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a

fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali, nei confronti della Stazione Appaltante

e pertanto resta espressamente inteso che la

ASST dei Sette Laghi ha il diritto di

rivalersi direttamente sulla cauzione prestata

per l'applicazione delle penali di cui al

precedente articolo.

3. Lo svincolo della cauzione definitiva è

regolato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In

ogni caso, il Fornitore sarà liberato dalla

garanzia prestata solo previo consenso espresso

in forma scritta dalla ASST dei Sette Laghi.

4. Avviata in data 28.02.2023, tramite la Banca Dati

Nazionale Unica per la documentazione antimafia di

cui al prot. PR_MIUTG_Ingresso_0064730_20230228, la

richiesta per il rilascio dell'informazione antimafia, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione Acquisti.

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. L' ASST Sette Laghi recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Articolo 22 - Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali e norme di sicurezza

1. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati, per l'intera durata pari a n. 72 (settantadue) mesi dell'appalto, in Euro 0,00.

2. Vi è l'obbligo dell'aggiudicatario di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. A tal fine, per quanto riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese, i Concorrenti sono tenuti a presentare in offerta un Documento di Valutazione dei Rischi con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la

sicurezza dei lavoratori.

3. Il Fornitore si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008, il quale verrà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'ASST di Pavia e dovrà contenere le informazioni richieste dall'ufficio competente. La Stazione Appaltante si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.

4. Vi è l'obbligo del Fornitore di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

5. Il Fornitore ha trasmesso, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, il documento

contenente i dati necessari al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'ASST dei Sette Laghi ai fini di redazione del DUVRI definitivo.

6. Il fornitore si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa al predetto documento.

Articolo 23 - Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008

1. Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto il Fornitore deve comunicare per iscritto all'ASST dei Sette Laghi il nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

2. Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 24 - Risoluzione del Contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, la ASST dei Sette Laghi ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato

malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la ASST dei Sette Laghi ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. La ASST dei Sette Laghi si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare delle prestazioni contrattuali, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnico-Economica, o di prestazione del servizio insufficiente, la ASST dei Sette Laghi procederà a fissare al Fornitore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.

3. In ogni caso la ASST dei Sette Laghi , senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), il Contratto:

- in caso di applicazione di penali da ritardo complessivamente superiori alla misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto;

- in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;

- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento del servizio richiesto;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino

positivi, ovvero qualora nel corso

contrattuale la Prefettura comunichi

l'emissione nei confronti del Fornitore di

un provvedimento interdittivo antimafia;

- in caso di irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al

D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al

Fornitore di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

- in caso di esito negativo del controllo di

veridicità delle dichiarazioni rese dal

Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.

445/2000;

- in caso di violazione degli obblighi ed

impegni previsti nel Patto di Integrità

per gli Appalti Regionali;

- in caso di sopravvenienza di norme e/o

provvedimenti delle Autorità competenti

che introducano un divieto, totale o

parziale, nell'erogazione del servizio

oggetto del Contratto;

- negli altri casi espressamente previsti

nel presente Contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la ASST dei Sette Laghi avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Costituiscono, inoltre, cause di risoluzione del Contratto:

- interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali ad esso affidati;
- utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- mancato pagamento delle penali qualora siano accertate definitivamente dall'ASST dei Sette Laghi .

6. La ASST dei Sette Laghi potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Resta inteso che la ASST dei Sette Laghi si

riserva di segnalare all'Anac, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 25 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST dei Sette Laghi, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio (ad es. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore), questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D. lgs. 50/2016.

Articolo 27 - Responsabilità civile e copertura

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla ASST dei Sette Laghi .

2. Il Fornitore si assume ogni responsabilità penale e civile nell'esecuzione dei servizi affidati, ivi compresi le perdite e gli eventuali danni alle persone e alle cose, restando a suo

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dello stesso per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto, ivi compresi gli eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sanitari degli utenti. Il Fornitore, di conseguenza, esonererà la ASST dei Sette Laghi da dette responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la ASST stessa da qualsiasi richiesta di risarcimento correlata al presente servizio dovesse pervenire agli stessi.

3. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, di cui si richiede adeguata e formale prova, il Fornitore è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia operante sul mercato

assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni cagionati alla ASST dei Sette Laghi , per l'intera durata del contratto a garanzia dei rischi connessi all'appalto oggetto del presente affidamento. Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata dal Fornitore prima della stipula del Contratto.

4. La ASST dei Sette Laghi si riserva pertanto il diritto di visionare, a semplice richiesta, preventivamente la copia integrale della polizza e accettare e/o richiedere precisazioni/integrazioni alle condizioni contrattuali in essa contenute, ed in particolare il massimale per sinistro della garanzia RCT, che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (con riserva di valutare l'eventuale massimale aggregato annuo).

5. La polizza di RCT dovrà avere apposita precisazione in merito alla operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla ASST dei Sette Laghi , in conseguenza di errori e/o malfunzionamenti nella gestione ed esecuzione

del servizio in esame.

6. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibile alla ASST dei Sette Laghi . Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

7. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il Fornitore è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio in esame alle condizioni sopra citate.

8. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

9. Tutta la documentazione sopra citata dovrà

essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

10. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico di Asst dei Sette Laghi, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articoli 28 e 29 - Subappalto, cessione del contratto e del credito

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, pena la nullità.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST dei Sette Laghi al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 30 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. In caso di fallimento dell'esecutore, di

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016, ovvero in caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del d. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del d. lgs. 50/2016.

ARTICOLO 31 - VICENDE SOGGETTIVE

DELL'AGGIUDICATARIO

Eventuali modifiche dell'assetto societario (cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione) e/o della ragione sociale dell'affidatario del servizio dovranno essere comunicate per iscritto in conformità alla disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. La prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, comunque, subordinata al consenso della ASST, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nella esecuzione delle prestazioni in offerta e non alterino le garanzie previste per la stessa nel caso di eventuale inadempimento

dell'aggiudicatario.

2. Il consenso sarà espresso entro i successivi 60 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

Articolo 32 - Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni

1. Il Fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dagli atti di gara, eccetto quelle elencate al medesimo articolo.

2. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e devono essere adeguatamente motivate.

3. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla Stazione Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 33 - Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in

mora dell'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3, del Codice Civile.

Articolo 34 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente dell'Appalto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dalla ASST dei Sette Laghi , è la Dott.ssa Maristella Ghiringhelli Farmacista Dirigente della S.C Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'ASST dei Sette Laghi,

2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto alla ASST dei Sette Laghi , il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) provvederà alla verifica anche attraverso il documento "check list", vedasi l'articolo 14 del presente Contratto rubricato "Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto".

Articolo 35 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la ASST dei Sette Laghi , in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali medesime.

Articolo 36 - Clausola T&T - Trasparenza e Tracciabilità

3. Il Fornitore, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Stazione Appaltante in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello

stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore e dai sub contratti a qualsiasi livello.

4. L'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto "T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

Articolo 37 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito: "GDPR o Regolamento"), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in

ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al suddetto Regolamento.

3. La ASST dei Sette Laghi tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la ASST dei Sette Laghi acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è

la ASST dei Sette Laghi , con sede legale in
Viale Borri 57 a Varese, al quale ci si potrà
rivolgere per l'esercizio dei diritti
sopradescritti.

5. La ASST dei Sette Laghi ed il Fornitore
garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per
assicurare il rispetto reciproco dei diritti e
degli obblighi discendenti dalle previsioni del
citato Regolamento Generale.

6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicare - prima della sottoscrizione del
presente Contratto - le informazioni circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la
sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto
stesso e di essere a conoscenza dei diritti che
spettano loro.

7. La trasmissione dei dati dal Fornitore alla
ASST dei Sette Laghi avverrà anche per via
telefonica e/o telematica nel rispetto delle
disposizioni in materia di comunicazioni
elettroniche di cui al citato Regolamento
Generale.

8. Le parti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno

rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

9. La ASST dei Sette Laghi ha provveduto a nominare il Fornitore quale Responsabile Esterno del trattamento, con apposito atto formale.

10. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 38 - CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ

IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Il Fornitore, nei rapporti inerenti al contratto, s'impegna sin a d'ora ad:

- osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall'Azienda pubblicato sul sito aziendale;
- rispettare tutte le disposizioni e ad

ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali";

- Il Fornitore è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico-Comportamentale e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 del Cod. Civ., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Articolo 39 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 40 - Clausola finale

1. Il presente Contratto, con gli atti e documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati - che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all'art.1 "Norme Regolatrici", costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

3. La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. La presente scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016 è firmata non contestualmente, scambiandosi tra le Parti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione,

si convengono a carico del Fornitore.

*Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366*

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE

LAGHI

per delega del Commissario Straordinario

Il Direttore

S.C. Gestione Acquisti

Dr.ssa Sabrina Slanzi

HOME CARE SOLUTIONS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Giomi Rudy)

Firmato digitalmente

Il sottoscritto, Sig. Giomi Rudy, Legale

Rappresentante dell'operatore economico, HOME CARE

SOLUTIONS S.r.l., dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti

ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiarano

altresì di accettare tutte le condizioni e patti

ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le

relative clausole; in particolare dichiarano di

approvare specificatamente le clausole e

condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 2

(Oggetto), Articolo 3 (Durata del Contratto),
Articolo 5 (Modifica del Contratto durante il
periodo di efficacia), Articolo 7 (Condizioni e
modalità di esecuzione delle prestazioni
contrattuali), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro), Articolo 13 (Presentazione
fattura e modalità pagamenti), Articolo 19 (Patto
di Integrità), Articolo 20 (Penali), Articolo 21
(Cauzione definitiva), Articolo 24 (Risoluzione
del contratto), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26
(Recesso per giusta causa), Articolo 27
(Responsabilità civile e copertura), Articolo 28
(Subappalto, cessione del contratto e del
credito), Articolo 29 (Divieto di cessione del
Contratto), Articolo 35 (Foro competente),
Articolo 37 (Trattamento dei dati, consenso al
trattamento), Articolo 40 (Clausola finale).

Per la Società HOME CARE SOLUTIONS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Giomi Rudy)

Firmato digitalmente

per delega del Commissario Straordinario

Il Direttore

S.C. Gestione Acquisti

Dr.ssa Sabrina Slanzi

